



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 74/2024**

sul ricorso in materia di pensioni n. 23835 del registro di Segreteria, proposto da C. L., nato a omissis il omissis c.f. omissis e ivi residente in omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lippi, presso il quale ha eletto domicilio PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org / fax: 06/37354150

*ricorrente*

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro *pro-tempore*

*resistente*

**FATTO**

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha domandato il riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria di 8<sup>a</sup> categoria Tabella A con condanna dell'Amministrazione alla relativa liquidazione, oltre ad arretrati, interessi e rivalutazione fin dalla data della domanda di aggravamento.

In data 26 marzo 2024 il difensore del ricorrente, in qualità di procuratore speciale, ha comunicato di non aver notificato il DFU al Ministero resistente in quanto non ha più interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio per il quale

ha formalmente rinunciato agli atti.

2. All'udienza del 18 aprile 2024 nessuno è comparso. Il Giudice ha posto la causa in decisione.

### **DIRITTO**

1. Come evidenziato in narrativa, deve rilevarsi che il ricorrente non ha provveduto a depositare prova della notificazione del DFU e del ricorso alle parti resistenti, come prescritto dall'art. 155 comma 5<sup>bis</sup> del codice di giustizia contabile; controparte non si è costituita e nessuno è comparso all'udienza.

Il ricorrente ha infatti comunicato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio e ha dichiarato di volere rinunciare agli atti di causa.

2. La rinuncia agli atti determina, ai sensi dell'articolo 110 CGC, l'estinzione del giudizio. Tale disposizione – ricalcando l'art. 306 cpc - prevede che la rinuncia agli atti, fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

La disciplina della rinuncia, pertanto, presuppone un rapporto processuale già instaurato, ove vi siano parti costituite che possano astrattamente avere interesse prosecuzione del giudizio.

Tale non è il caso di specie in cui il rapporto processuale non si è mai instaurato, attesa la mancata notifica del ricorso e del DFU all'Amministrazione astrattamente chiamata a resistere al giudizio.

3. Tanto premesso, il giudizio deve più correttamente essere dichiarato improcedibile.

Nel rito pensionistico, infatti, (notoriamente modellato sul rito lavoro di cui al codice di procedura civile), *“qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi*

*nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleggi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”* (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 13/08/2008, n. 21587). Nello stesso senso si veda anche Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/02/2015, n. 2005, secondo la quale “*qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleggi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso”*.

Ebbene, nella specie il medesimo ricorrente ha dichiarato di non aver provveduto alla notificazione del DFU per le ragioni esposte, sicché della mancata notifica non v'è ragione di dubitare.

Conseguentemente il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

**4.** Nulla per le spese, non essendovi parti resistenti costituite che abbiano sofferto esborsi per aver compiuto atti processuali.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando dichiara improcedibile il giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

**IL GIUDICE****f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso**

Depositata in Segreteria il 02/05/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni